

Roma, 2 Novembre 2015

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Guido Del Re

Francesco Casarola

## **DECISIONI DELLA FIGC**

CU 28/TFN Sezione Disciplinare del 27.10.2015

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALTA', PROBITA' E CORRETTEZZA**

FATTO: Il presidente di una società professionistica di calcio, cedeva la gestione del Settore Giovanile ad altri soggetti al fine di ottenere un guadagno. Il Settore Giovanile non era dato in gestione ad uno unico soggetto ma veniva diviso ed ogni parte gestiva determinate categorie.

DIRITTO: La cessione, attraverso scritture private non depositate, provoca la violazione dell'art. 1 c. 1 bis, norma che punisce i comportamenti contrari alla lealtà alla probità e alla correttezza in riferimento all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e 15 e 19 dello Statuto Federale; entrambe le norme sono di raccordo e finalizzate alla lealtà e probità.

SANZIONE: I soggetti che hanno messo in atto la cessione del settore giovanile sono stati sanzionati con una squalifica di 24 mesi ed un ammenda di euro 15.000.

CU 28/TFN Sezione Disciplinare del 27.10.201

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALTA', PROBITA' E CORRETTEZZA**

FATTO:

Il dirigente di una società sportiva riceveva soldi con la falsa promessa di far tesserare un calciatore extracomunitario nella società di appartenenza.

DIRITTO: In riferimento al fatto sopra descritto la FIGC ravvisava la violazione dell'art. 1 c. 1 bis del CGS da parte del dirigente con contestuale addebito per la società sportiva della violazione della responsabilità oggettiva.

La Corte appurava che tale comportamento è altamente lesivo dell'ordinamento sportivo e condannava il dirigente.

SANZIONE: La sanzione era definita in 10 mesi di inibizione.

## **APPROFONDIMENTI**

### **L'ISTITUTO DELLA REVOCAZIONE NEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

L'istituto della revocazione è un mezzo di impugnazione attraverso il quale l'istante

chiede la rivalutazione di una sentenza non più impugnabile. La revocazione può essere distinta in due fasi: la *fase rescindente*, che mira ad annullare la decisione, e la *fase rescissoria* che ha la funzione di sostituire la decisione revocata con un'altra decisione di merito.

All'interno del Codice di Giustizia Sportiva il procedimento di revocazione è disciplinato all'art. 39 CGS. All'interno del quale si afferma che per potersi avere la revocazione di una decisione passata in giudicato ci si deve attenere a quanto segue: " Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

1. a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
2. b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
3. c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte

non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

1. d) se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
2. e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa"

La Corte Federale d'Appello si è pronunciata in merito ad una richiesta di revocazione con CU n. 072/CFA del 15 Giugno 2015. In tale delibera la Corte ha fatto luce sull'utilizzo delle testimonianze secretate nel giudizio penale in un primo momento e successivamente, quando rese pubbliche utili ai fini delle decisioni degli organi sportivi.

Nel caso di specie si trattava della testimonianza di un calciatore che in astratto portava ad una rideterminazione della pena di altro soggetto coinvolto nella vicenda: da illecito

sportivo a omessa denuncia. La testimonianza non è stata valutata dalla Corte Federale D'Appello come un elemento rientrante nel punto D.

Le motivazioni adottate dall'organo di giustizia riguardavano essenzialmente *“il fatto che la rivalutazione delle prove deve essere fatta dal giudice della revocazione in maniera sciolta dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte con riferimento ai medesimi fini in altre sedi”*; semmai la rivalutazione se conforme a quanto realizzato da altri può essere di sostegno alla tesi dello stesso giudice della revocazione.

In conclusione la Corte Federale D'Appello ha affermato che l'interrogatorio di un “pentito” non è una fonte idonea di nuovi fatti sopravvenuti tali da poter determinare la rivalutazione di una decisione.

## **GLI OBBLIGHI DEI DILETTANTI**

### Di G. Del Re

In questo articolo tratteremo degli obblighi in capo ai dilettanti. I primi due articoli della sezione in commento definiscono gli obblighi in capo alle società (art. 91 NOIF) e al tesserato (art. 92 NOIF). Alle prime è devoluto il compito di assicurare ai propri tesserati “lo svolgimento dell'attività sportiva” tenendo particolare riguardo alla categoria di appartenenza ed al contratto sottoscritto.

Sembra del tutto evidente che questo tipo di norma è volta a contrastare forme di mobbing o l'attività di “mettere fuori rosa” nei confronti di qualsiasi tipo di calciatore. Ponendo come principio guida la tutela dell'attività sportiva.

La norma è completata da un richiamo alla sanzione, definita in maniera vaga ma pur sempre coercitiva. Si afferma che: “L'inosservanza da parte delle società nei confronti dei tesserati (...) comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva”.

Gli obblighi, come abbiamo visto sopra, non riguardano solo le società ma anche i tesserati. A disciplinare questo secondo aspetto è l'art. 92 NOIF, il quale nella prima parte in maniera sommaria e generica fa riferimento al rispetto delle norme della FIGC e delle Leghe.

Invero, per quanto riguarda i professionisti questi devono far riferimento agli accordi collettivi e ai contratti stipulati. Questa norma pone al comma 2 un particolare obbligo nei confronti dei giovani di serie ossia il tesserato in questione “deve astenersi” dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva”. La definizione di giovani di serie ci viene dato dall’art. 33 NOIF, affermando che il calciatore dal 14° anno di età può assumere un particolare vincolo con una società associata alle Leghe professionistiche. Questo particolare status può rimanere in capo all’atleta fino al compimento del 19° anno di età.

Ritornando alle “attività incompatibili” appare evidente come la norma in questione sia troppo ampia ed è quindi devoluto all’organo di giustizia chiarire e definire i limiti di questo enunciato. Per quanto riguarda l’organo giudicante è la seconda parte della norma: “Tribunale Federale” giudica “su proposta della società di appartenenza”.

Dalla lettura di questi due articoli si evince che anche i dilettanti possono essere tutelati dalla problematica c.d. di “fuori rosa”. Mentre le società professionistiche hanno un evidente potere sui loro giovani, i quali dovrebbero essere un patrimonio da custodire.

## **NEWS**

### **FIFA**

#### **LA FIFA rende pubblici i candidati alla presidenza**

Sono alla sette i candidati che aspirano alla presidenza della Fifa in occasione delle elezioni del 26 febbraio prossimo. La Commissione elettorale ha annunciato che ambiscono alla successione di Blatter: il principe Alì Bin al Hussein di Giordania, il presidente della Federcalcio liberiana Musa Hassan Bility, l'ex vicesegretario generale della Fifa Jerome Champagne, Michel Platini e Gianni Infantino, rispettivamente presidente e segretario generale Uefa, lo sceicco del Bahrain e numero uno della Confederazione asiatica Salman bin Ebrahim Al Khalifa e Tokyo Sexwale, attivista anti-apartheid (fu compagno di carcere di Mandela a Robben Island) e oggi politico e uomo d'affari sudafricano.

## **UNIONE EUROPEA**

La Commissione Europea apre un'indagine ufficiale sull'ISU per abuso di posizione dominante.

La Commissione Europea ha aperto un'indagine in riferimento all'attività dell'ISU; si vuole vedere chiaro in merito alla norma che vieta agli atleti di partecipare a manifestazioni non indette dalla Federazione Internazionale. Secondo l'idea della Commissione questo comportamento determinerebbe un abuso di posizione dominante, sanzionato dall'art. 102 TFUE.

## **FIGC**

LA FIGC apre ad uno studio per determinare il valore economico del calcio italiano

Dalla FIGC uno studio per determinare il valore economico del calcio italiano nei prossimi mesi la FIGC scenderà in campo per determinare il valore economico del calcio italiano, analizzando il trend del valore economico diretto generato a livello professionistico e dilettantistico dalla stagione sportiva 2011/2012 al 2013/2014.

L'obiettivo del report, pianificato dall'Ufficio Centro Studi e Formazione della FIGC in collaborazione con Deloitte & Touche, è rappresentare il volume di affari complessivo, i costi totali e il valore economico prodotto dalle società di calcio italiane, valorizzando l'approfondimento dei dati relativi ai diversi segmenti di interesse: attività professionistica e dilettantistica, confronto su base regionale, analisi del valore economico delle diverse discipline calcistiche a livello maschile e femminile, confronto su dati economici medi per società nei diversi livelli sportivi e competitivi del nostro sistema